

Si richiede l'apposizione del timbro postale per la data certa sul presente documento unico formato da n. 3 pagine.

Data \_\_\_\_\_ Il Chiodo Soc. Coop.

Spett.le  
Il Chiodo società cooperativa fra gli addetti  
Alla Cassa di Risparmio di Firenze  
Via Maurizio Bufalini, 6  
50122 – Firenze

**Oggetto: Fideiussione per operazione specifica (prestito ordinario/straordinario al socio-cliente)**

Ci riferiamo al contratto di garanzia in oggetto ed al **Documento di Sintesi** delle più significative condizioni economiche e contrattuali dello stesso, di seguito riportato.

**Informazioni sulla Società**

Il Chiodo Società cooperativa fra gli addetti alla Cassa di Risparmio di Firenze

Sede Legale e Amministrativa: Via Bufalini, 6 – 50122 Firenze.

Tel.: 055/2612206

Sito internet: [www.ilchiodo.net](http://www.ilchiodo.net).

Indirizzo posta elettronica: [info@ilchiodo.net](mailto:info@ilchiodo.net)

Iscritta all'Albo Società Cooperative a Mutualità prevalente al n. A139070

Iscritta all'Elenco degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB al n. 27184

Soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze e Codice Fiscale e Partita IVA 00502770480

**Condizioni economiche**

Non è prevista, a carico del fideiussore, l'applicazione di commissioni o spese per il rilascio della garanzia.

**Condizioni contrattuali**

Recesso dalla garanzia (art. 3)

Non è previsto il recesso dalla garanzia in quanto l'operazione garantita è a tempo determinato.

Informazioni sull'andamento del rapporto garantito (art.4)

La Cooperativa è obbligata a inviare annualmente al fideiussore - relativamente all'obbligazione garantita - per iscritto al domicilio eletto dallo stesso o al suo indirizzo di posta elettronica l'entità dell'esposizione del debitore principale, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

Permanenza dell'obbligazione del fideiussore (art. 5)

L'obbligazione del fideiussore resta ferma sino a totale estinzione di ogni credito della Cooperativa verso il debitore principale senza che la Cooperativa debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.

Pagamento del fideiussore ed efficacia probatoria delle scritture della Cooperativa (art. 6)

Il fideiussore è obbligato a pagare alla Cooperativa, a richiesta scritta, quanto alla stessa dovuto per capitale e interessi; il termine per il pagamento da parte del fideiussore non sarà inferiore a quello dalla Cooperativa assegnato al debitore principale per l'adempimento delle obbligazioni garantite. In caso di ritardo nel pagamento il fideiussore è obbligato a corrispondere alla Cooperativa gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale. Ai fini della determinazione del credito garantito fanno prova, anche nei confronti del fideiussore, i suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, le risultanze delle scritture contabili che il debitore principale abbia già approvato ai sensi del terzo comma dell'art. 119 del D.Lgs 1.9.93 n. 385 ("In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento"), od in altra forma.

Invalidità dell'obbligazione garantita (art. 7)

La fideiussione si estende a garanzia dell'obbligo di rimborso delle somme erogate nell'ipotesi di invalidità delle obbligazioni garantite.

Efficacia della fideiussione (art. 9)

In presenza di più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito garantito anche se le garanzie sono state rilasciate con un unico atto e le obbligazioni di alcuno dei garanti siano venute a cessare per qualsiasi causa od abbiano subito modificazioni, anche per remissione o transazione da parte della Cooperativa.

Foro competente (art.13)

Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza della fideiussione, Foro competente sarà quello dove il fideiussore ha la residenza o il domicilio eletto.

Mezzi di tutela stragiudiziale di cui il Cliente può avvalersi

I reclami vanno inviati a "Il Chiodo Società Cooperativa fra gli addetti alla Cassa di Risparmio di Firenze Via Bufalini, 6 – 50122 Firenze" indirizzo di posta elettronica [info@ilchiodo.net](mailto:info@ilchiodo.net). La Cooperativa deve rispondere entro 30 giorni.

Se la Cooperativa dà ragione al cliente deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia.

Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)

Firma del Fideiussore \_\_\_\_\_

Foglio n. 2 di 3 della fideiussione in data \_\_\_\_\_ nell'interesse di

Preso atto di quanto sopra, con la presente, Vi dichiaro di costituirmi fideiussore di \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ e dei suoi successori o aventi causa, per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta Cooperativa dipendenti dal prestito ordinario e/o straordinario di seguito descritti da Voi concesso e che Vi siete dichiarati disposti ad erogare al predetto nominativo nella sua qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 6/9/2005 n. 206.

Prestito Ordinario per € \_\_\_\_\_ da rimborsare in \_\_\_\_\_ mesi mediante pagamento di rate composte da quote costanti di capitale e interessi di preammortamento / ammortamento calcolati sul debito residuo dopo la scadenza di ciascuna rata. Al prestito è applicato un tasso variabile pari al tasso della BCE al 31/12 di ogni anno più uno spread del \_\_\_\_\_ % da applicarsi per l'intero anno successivo.

Prestito Straordinario per € \_\_\_\_\_ da rimborsare in \_\_\_\_\_ mesi mediante pagamento di rate composte da quote costanti di capitale e interessi di preammortamento / ammortamento calcolati sul debito residuo dopo la scadenza di ciascuna rata. Al prestito è applicato un tasso variabile pari al tasso della BCE al 31/12 di ogni anno più uno spread del \_\_\_\_\_ % da applicarsi per l'intero anno successivo.

La presente fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni:

#### **Articolo 1 - Oggetto della garanzia**

1 La fideiussione, in relazione alla suddetta operazione, garantisce tutto quanto dovuto dal debitore principale per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.

#### **Articolo 2 - Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni**

1 Tutte le obbligazioni derivanti dalla fideiussione nei confronti della Cooperativa s'intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche per gli eventuali successori o aventi causa del fideiussore stesso, a qualsiasi titolo.

#### **Articolo 3 - Recesso dalla garanzia – non ammissibilità**

1 L'operazione garantita è a tempo determinato e pertanto il fideiussore non può recedere dalla garanzia che rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite.

#### **Articolo 4 - Informazioni sull'andamento del rapporto garantito**

1. Il fideiussore dichiara di essere a conoscenza delle condizioni contrattuali che regolano i prestiti concessi dalla Cooperativa.
2. Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore principale e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Cooperativa
3. Indipendentemente da quanto sopra disposto, la Cooperativa è comunque obbligata a inviare annualmente al fideiussore - relativamente all'obbligazione garantita - per iscritto al domicilio eletto dallo stesso o al suo indirizzo di posta elettronica l'entità dell'esposizione del debitore principale, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

#### **Articolo 5 - Permanenza dell'obbligazione del fideiussore**

1. I diritti derivanti alla Cooperativa dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che essa debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.

#### **Articolo 6 - Pagamento del fideiussore**

1. Il fideiussore è obbligato a pagare alla Cooperativa, a richiesta scritta, quanto alla stessa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio; il termine per il pagamento da parte del fideiussore non sarà inferiore a quello dalla Cooperativa assegnato al debitore principale per l'adempimento delle obbligazioni garantite. Le risultanze delle scritture contabili della Cooperativa che il debitore principale abbia già approvato ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 1.9.93 n. 385 od in altra forma, fanno prova, ai fini della determinazione del debito garantito, anche nei confronti del fideiussore, suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo.
2. In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è obbligato a corrispondere alla Cooperativa gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale. L'eventuale decadenza del debitore principale dal beneficio del termine, che dovrà dalla Cooperativa essere comunicata al fideiussore per iscritto, si intenderà automaticamente estesa al fideiussore medesimo.
3. Il fideiussore riconosce alla Cooperativa il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore principale debbano imputarsi i pagamenti da lui fatti.

#### **Articolo 7 - Invalidità dell'obbligazione garantita**

1. Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di rimborso delle somme comunque erogate.

#### **Articolo 8 – Risoluzione del rapporto garantito**

1. La Cooperativa può risolvere il contratto con il debitore principale secondo le modalità ed i termini contrattualmente previsti.

Firma del Fideiussore \_\_\_\_\_

Foglio n. 3 di 3 della fideiussione in data \_\_\_\_\_ nell'interesse di

**Articolo 9 - Efficacia della fideiussione**

1. La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata, dal medesimo fideiussore o da terzi, a favore della Società nell'interesse dello stesso debitore principale.
2. Quando vi sono più fideiussori ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito garantito anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e le obbligazioni di alcuno dei garanti siano venute a cessare per qualsiasi causa od abbiano subito modificazioni, anche per remissione o transazione da parte della Cooperativa

**Articolo 10- Invio di corrispondenza**

1. Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica è effettuata dalla Società al fideiussore, con pieno effetto, all'indirizzo da lui indicato in calce al presente atto o fatto conoscere successivamente per iscritto.

**Articolo 11- Oneri e spese**

1. Le spese per l'eventuale registrazione della presente ed ogni altra spesa ad essa inerente o conseguente sono a carico del fideiussore.

**Articolo 12 - Segnalazione della garanzia**

1. Il fideiussore autorizza espressamente la Società, se richiesta, a segnalare la presente fideiussione agli Organi di Vigilanza ed alle altre società, enti o professionisti incaricati della tutela del credito. Il fideiussore autorizza altresì a comunicare la presente fideiussione e tutti i dati ad essa relativi in caso di cessione del credito garantito.

**Articolo 13 - Legge applicabile e Foro competente**

1. La presente fideiussione è regolata dalla legge italiana.
2. Per ogni e qualsiasi controversia, giudizio o procedimento che dovesse sorgere in dipendenza della presente, Foro competente sarà quello dove il fideiussore ha la residenza o il domicilio eletto.

Con riferimento al diritto, previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza, di ottenere, prima della sottoscrizione, copia completa del testo del contratto, io sottoscritto dichiaro

- di essermi avvalso del diritto suddetto
- di non essermi avvalso del diritto suddetto

La Società è autorizzata a presentare il presente documento all'Ufficio Postale per far apporre sul medesimo la "data certa", a mezzo di affrancatura postale e relativo annullo, con le modalità prescritte da Poste Italiane Spa.

Cognome e nome indirizzo completo, codice fiscale ed eventuale indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Dichiaro di aver letto e di confermare ed accettare integralmente il contenuto contrattuale del presente atto, redatto su un solo lato di n. 3 fogli, e di averne trattenuto copia.

Dichiaro inoltre di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., le seguenti clausole: art. 3 (Recesso dalla garanzia); art. 5 (Autorizzazione ad agire anche oltre i termini di cui all'art. 1957 cod. clv.); art. 6 primo comma (Valore probatorio delle scritture contabili della Cooperativa); art. 7 (Obbligo di rimborso delle somme erogate nell'ipotesi di invalidità dell'obbligazione principale); art. 9 secondo comma (Inopponibilità dell'estinzione o modifica dell'obbligazione di altri fideiussori).

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_